LEGISL. XIV — 1° SESSIONE — DISCUSSIONI — 1° TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1880

lazione di un dovere, di un ufficio pubblico, o con l'abuso del medesimo, la violazione o della proprietà dello Stato, o della proprietà degli individui, che lo Stato o gl'individui avessero potuto affidare alle guardie doganali per ragione delle loro funzioni. Sarebbe questo appunto il caso considerato dal ministro. Dunque io non vado cercando che per l'applicazione di quest'articolo, non ci sia altra cosa se non che la proprietà dello Stato. Vorrei troppo poco. Io ammetto che sia anche reato di prevaricazione il fatto della violazione della proprietà privata, che sia stata affidata alla vigilanza e alla tutela delle guardie deganali; ma l'articolo 17 non contempla solo questo caso. L'articolo 17 dice così:

« Gli individui della guardia di finanza, che commettano contrabbando o colludano con estranei per frodare la finanza, o si rendano colpevoli di trafugamento di valori o di generi, appartenenti sia al corpo sia agl'individui, vanno soggetti alle pene comminate dall'articolo 188 del Codice penale per l'esercito, e ciò senza pregiudizio delle pene pecuniarie inflitte dalle leggi speciali. »

Ora io faccio il caso di una guardia che rubi l'orologio a un'altra guardia doganale; è o non è questo orologio un valore appartenente ad un individuo? Sì. Ora voi con questo articolo mi potreste punire il furto di un orologio od anche di una gallina, coi lavori forzati a tempo, cioè estensibili sino a venti anni.

Se questa è giustizia, mi vi acconcio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Maurigi.

MAURIGI. Io dirò brevissime parole perchè la Camera è giustamente impaziente di venire ai voti, e pertanto ho chiesto di parlare per esprimere anche l'opinione dei miei colleghi della Commissione.

Noi abbiamo ascoltato col più vivo interesse le parole dell'oncrevole Nocito, e abbiamo tenuto nella considerazione che merita tutto quello che da lui è addotto in una materia in cui è tanto competente. Però non possiamo acconciarci alla sua proposta, e ne dirò brevissimamente la ragione.

Noi consideriamo anzitutto che le guardie doganali, per l'indole speciale del servizio che loro è affidato, servizio speciale che permette perfino un controllo sui loro superiori, sono una specie di agenti giurati, e quindi è necessario che un reato da loro commesso, per la gravità speciale che assume, sia anche più severamente punito che non in altri casi.

Quello che poi ha accennato l'onorevole Nocito come un esempio che veramente produce melto effetto a prima giunta, che si possa tanto severamente punire chi ruba l'orologio ad un compagno, è per me un argomento contro la sua tesi. Quando colui che commette un reato di quella specie fa parte di un corpo militare, e nello stesso tempo di un corpo di finanza, al quale è accordata da parte dello Stato una fiducia così illimitata, è giusto che a corrispettivo di questa fiducia, di queste incombenze importanti, vi siano delle penalità proporzionate, perchè il fatto di un furto che arriva in una caserma di guardie doganali...

ROMEO. Domando di parlare.

MAURIGI... è uno di quelli che colpiscono insieme ed il sentimento morale ed il prestigio assolutamente necessario al corpo delle guardie di finanza.

Finalmente dirò all'onorevole Nocito, che se vuole un altro esempio, di quali sono i furti contro i privati che possono commettere le guardie doganali, gli citerò, per esempio, quelli di rubare nei bagagli dei viaggiatori.

NOCITO. Quello sì.

MAURIGI. Dunque conviene anche lei, onorevole Nocito, della speciale gravità che può assumere un reato commesso da guardie di finanza.

Per tutte queste ragioni, senza far perdere più tempo alla Camera, io dichiaro che la Commissione è dispiacente di non poter accettare la proposta dell'onorevole Nocito.

Voci. Ai voti!

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Romeo.

ROMEO. Io dirò una sola parola; è un affare molto grave, o signori; si tratta di fare applicare ad un individuo la pena dei lavori forzati. Ora io comprendo che fino a quando ci sia il reato definito nell'articolo 188 del Codice penale militare, questi lavori forzati si applichino: ma quando si vuole applicare i lavori forzati ad un reato che non è in quell'articolo, mi pare che la cosa sia grave. Noi andremmo un po' al di là del Codice penale militare, il quale è già abbastanza aspro nelle pene. Applicate un'altra pena, se non volete quella del diritto penale comune, applicate una pena più grave di quella comune, ma andare sino a quella comminata dall'articolo 188 del Codice penale per un reato che in quell'articolo non è contemplato, a me sembra un provvedimento gravissimo.

E lasciatemelo dire io credo che il rigere nell'attuazione delle leggi sia cosa desiderabilissima; ma quando poi si eccede nel compilare le leggi, in luogo di conseguire l'effetto voluto, se ne consegue uno affatto contrario. Quindi io credo che, anche nell'interesse de la buona riuscita di questo provvedimento, si debba andare, non dico con le regole del diritto comune, ma almeno sesendo il Codice